

Al 27 marzo 2008 viene **ABROGATA la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 e relativi decreti attuativi** . Pubblicato il [Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008](#) che entra in vigore a fine mese e che la sostituisce integralmente.

GAS.IT

▣ **Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008: abrogata la Legge 46/90.**

Pubblicato in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale il [nuovo Decreto](#) , che così, alla data del 27 marzo 2008, abroga quasi tutta la Legge 46/90 e relativo Decreto attuativo

,'
ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."

Riportiamo alcuni punti importanti del nuovo testo che confermano le anticipazioni che avevamo fornito nei giorni scorsi:

I requisiti tecnico-professionali sono stati così variati:

- Nel caso di diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, gli anni di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, passano da uno a due;

- Per chi ha conseguito titolo o attestato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, il periodo di inserimento passa da due a quattro;

- Rimane, invece, invariato il periodo necessario per ottenere l'abilitazione, per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo per cui si richiede l'abilitazione. Tale periodo è pari a tre anni escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato.

Non viene menzionato in nessun caso l'obbligo di superamento di opportuno esame di abilitazione.

Un'altra differenza sostanziale è rilevabile nelle prescrizioni riguardanti **l'obbligo di progettazione degli impianti**

:

- Per gli impianti per la distribuzione e l'utilizzo di gas combustibile, il limite di portata termica sopra il quale occorre redigere il progetto, è passato da 34,8 Kw a 50,0 Kw;

resta invece invariato l'obbligo di progettazione per le canne fumarie collettive ramificate a servizio degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie.

Riguardo alla **realizzazione degli impianti** ci preme sottolineare quanto segue:

gli impianti realizzati in conformità alla norme di Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Il concetto di livello di sicurezza equivalente di cui all'art. 5 comma 5 del DPR 447/91 nel caso in cui non vengano seguite le norme tecniche UNI e CEI non trova più spazio nel nuovo decreto.

Nell'articolo 7 viene introdotta la possibilità di sostituire la dichiarazione di conformità, quando questa non è stata prodotta a suo tempo, o non è più reperibile, da altra dichiarazione resa da un professionista iscritto all'albo professionale di competenza

. Il soggetto in questione deve avere esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. La documentazione sostitutiva, inoltre, dovrà essere redatta solo dopo opportuno sopralluogo ed accertamento.

Nell'articolo 8 viene aggiunto tra gli obblighi del committente, quello di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza degli impianti, così come indicato nelle normative vigenti in materia.

Si ribadisce, inoltre, la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Un'ulteriore differenza rispetto alla legislazione vigente riguarda gli allacciamenti di nuove forniture: gas, energia elettrica ed acqua.

In questi casi il committente è tenuto a consegnare al distributore o al venditore, entro 30 giorni dall'allacciamento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, con esclusione dei relativi allegati tecnici. Tale documentazione dovrà essere presentata anche in caso di richiesta di aumento di potenza sull'impianto.

Per gli impianti a gas resta (ovviamente) **operativa la consegna della documentazione tecnica PRIMA dell'attivazione della fornitura, così come prescritto nella deliberazione**

40/0

elettrica e il gas.

4 e succ. mod. ed integr. dell'Autorità per l'energia